



Notaio Alessandro Delfino

Repertorio n.58196

Raccolta n.11229

-----VERBALE DI ASSEMBLEA -----
-----DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA-----
-----"CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" ODV-----
-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventi, il giorno quattro-----
del mese di agosto-----
----- (4/8/2020) -----

alle ore 17.10 (diciassette e dieci) in Latisana, nel mio studio in Piazzale Osoppo n.9/a, innanzi a me avv. Alessandro Delfino, notaio in Latisana ed iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, si costituisce:-----

- RONCHI padre ERMES, nato ad Attimis (UD) il 16 agosto 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata "CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" ODV, con sede legale in Sedegliano (UD), frazione Coderno, via Caterina Percoto n.7/1, presso la casa natale di Padre David Maria Turollo, codice fiscale 94150140302, iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato al n.1320 tenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.-----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione.-----

Assunta la Presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti, il suddetto comparente fa constare:-----

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo giorno, ora e luogo con avviso inviato agli associati a mezzo e-mail in data 22 luglio 2020, perciò più di otto giorni prima della data odierna, così come previsto dall'art.7 dello Statuto;-----

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente:-----

DI LENARDA PIERGIUSEPPE, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 2 ottobre 1946, quale Vice Presidente;-----

PONTISSO DINO, nato a Sedegliano (UD) il 12 aprile 1946, quale Segretario;-----

VALOPPI ENRICO, nato a Sedegliano (UD) il 16 maggio 1944, quale Tesoriere;-----

BEANO RAFFAELLA, nata a Codroipo (UD) il 17 marzo 1972, quale Consigliere;-----

ROMANO REMIGIO, nato a Coseano (UD) il 10 gennaio 1945, quale Consigliere;-----

MALNIS NEREO, nato a Fontanafredda (PN) l'1 maggio 1954, quale Consigliere;-----

MITRI GOTTARDO, nato a Sedegliano (UD) il 29 gennaio 1947,-----
e che pertanto è rappresentato l'intero Organo di ammini-

R E G I S T R A T O
a Uff. Ter. di Udine
il 12/08/2020
al n. 13687
Serie 1T
C. Esente

strazione;-----

- che sono presenti all'Assemblea, in proprio, i seguenti associati aventi diritto di intervento e di voto:-----

il "COMUNE DI SEDEGLIANO", con sede legale in Sedegliano (UD), via XXIV Maggio n.2, codice fiscale e partita I.V.A. 00484060306, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante Giacomuzzi Dino, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 22 marzo 1958, munito dei necessari poteri al presente atto in forza della delibera della Giunta Comunale di data 31 luglio 2020 n.82, immediatamente esecutiva;-----

RONCHI padre ERMES, sopra indicato;-----

DI LENARDA PIERGIUSEPPE, sopra indicato;-----

PONTISSO DINO, sopra indicato;-----

VALOPPI ENRICO, sopra indicato;-----

BEANO RAFFAELLA, sopra indicata;-----

POZZO FRANCESCO, nato a Sedegliano (UD) il 26 novembre 1958;--

ROMANO REMIGIO, sopra indicato;-----

MALNIS NEREO, sopra indicato;-----

MITRI GOTTARDO, sopra indicato;-----

DONATI don PLINIO, nato a Sedegliano (UD) il 16 settembre 1951;-----

BEANO LUCIANO, nato a Flaibano (UD) il 13 ottobre 1943, -----

e che pertanto sono presenti all'Assemblea tutti gli associati.-----

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è regolarmente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ordine del giorno:**-----

- modifica dello Statuto in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/17 ai fini della futura iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed espone all'Assemblea le ragioni che rendono necessaria ed opportuna la deliberazione da adottarsi, evidenziando che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità - Servizio politiche per il terzo settore giusta decreto di data 12 febbraio 2020 n.282/SPS ha iscritto la suddetta Associazione, quale costituita con l'atto di data 20 novembre 2019 n.57760/10876 mio rep., registrato a Udine il 5 dicembre 2019 al n.11462/1T, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n.1320, che la predetta iscrizione ha validità fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e che ai fini della futura iscrizione della stessa Associazione in tale Registro l'Ufficio Regionale del Servizio Politiche per il Terzo Settore ha richiesto di aggiungere nell'art.7 le lettere h), i) ed l) prevedendo che l'Assemblea delibera anche lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nomina e revoca,

quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed approva l'eventuale regolamento dell'assemblea, di aggiungere nell'art.15 come terzultimo comma la previsione che ai componenti di tutti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo) e di aggiungere un nuovo art.16-bis) che preveda che l'organo di controllo è nominato quando ritenuto opportuno o quando è obbligatorio a ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ovvero quando è prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, nella situazione indicata dall'art.30 del D.Lgs. 117/17 o quando è prevista la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale per i casi indicati all'art.31 del D.Lgs. 117/17.-----

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ritenuta l'opportunità della proposta, verbalmente ed all'unanimità, come accertato dal Presidente,-----

-----**delibera:**-----

- quanto all'unico punto posto all'ordine dl giorno:-----

= di apportare alla Statuto dell'Associazione le seguenti modifiche: -----

a) di aggiungere nell'art.7 (Assemblea - Composizione - Attribuzioni) le seguenti lettere:-----

"h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

i) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

l) approva l'eventuale regolamento dell'assemblea.";-----

b) di aggiungere nell'art.15 (Patrimonio) come terzultimo comma quanto segue:-----

"Ai componenti tutti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti l'organo di controllo).";-----

c) di aggiungere un nuovo articolo come segue:-----

"Art.16-bis) (Organo di controllo) L'organo di controllo è nominato quando ritenuto opportuno o quando è obbligatorio a ricorrere dei requisiti previsti dalla legge:-----

- è prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, nella situazione indicata dall'art.30 del D.Lgs. 117/17;-----

- è prevista la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale per i casi indicati all'art.31 del D.Lgs. 117/17."-----

Il nuovo testo dello Statuto, con le modifiche sopra deliberate, previa lettura datane da me notaio al comparente in sede assembleare e quindi approvato e vidimato ai sensi di

legge, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.30 (diciassette e trenta).-----

-----***-----

Agli effetti fiscali si precisa che il presente verbale è esente dall'imposta di registro, nonché dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.-----

Del che richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura al richiedente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive, unitamente all'allegato Statuto, con me notaio in calce alle ore diciassette e quaranta (17:40).-----

Consta di fogli uno scritto con mezzo elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia da me diretta per tre pagine intere e quanto fin qui della presente.-----

Firmato:-----

ERMES RONCHI.

ALESSANDRO DELFINO (L.S.)

Allegato "A" al rep. 58196/11229
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" ODV

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI - FINALITÀ

Art.1 - Costituzione

È costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") un'Associazione non riconosciuta e con durata illimitata denominata "CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" ODV da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale in Sedegliano (UD), frazione Coderno, via Caterina Percoto n.7/1, presso la casa natale dello stesso Padre David Maria Turoldo.

Art.2 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati; ha lo scopo di operare per onorare la memoria di Padre David Maria Turoldo, facendosi interprete dello spirito dei suoi scritti e delle principali iniziative da lui promosse e, a tal fine, nelle forme e con i mezzi che si riterranno più pertinenti:

- a) promuovere azioni che valorizzino la casa natale di Coderno, mantenendone la destinazione anche quale luogo particolare di "memoria";
- b) costituire ed integrare un "Centro di documentazione" dell'opera poetico-letteraria-religiosa di Padre David Maria Turoldo, anche con quanto ritenuto ad essa afferente;
- c) studiare e divulgare il pensiero turoldiano, con particolare attenzione alle "radici contadine e friulane" dello stesso, alla sua apertura cosmopolita in ampia sintonia con la cultura italiana ed europea del secondo dopoguerra, nonché alla imprescindibile connotazione religiosa e sociale;
- d) promuovere ed organizzare lo studio e la corretta conoscenza della cultura emergente dal contesto contadino e rurale, che ha segnato la storia del Friuli, in rapporto dinamico con il mondo contemporaneo ed i suoi sviluppi culturali;
- e) dare vita, organizzare ed affiancare manifestazioni ed attività artistico-culturali-scientifiche legate alle finalità di cui sopra;
- f) utilizzare gli strumenti comunicativi per diffondere la conoscenza e la fruizione della propria proposta culturale, raccogliendo, inoltre, informazioni e stimoli che favoriscano la sua interazione con Associazioni e singole persone coinvolte negli specifici obiettivi emergenti;
- g) favorire il confronto fra le persone, in ambito culturale, artistico e di promozione sociale, affinché le proposte dell'Associazione divengano motivo di dibattito e segno di con-

tinuità con il pensiero turolldiano;

h) mantenersi in contatto con le altre espressioni culturali, italiane ed internazionali, con finalità affini e compatibili, per operare in sinergia, anche condividendo le risorse.

Con riferimento agli ambiti operativi di cui sopra, l'Associazione "CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" si propone di valorizzare e continuare l'opera già intrapresa dalla "Associazione Culturale Padre David Maria Turolldo" costituita con l'atto del 27 giugno 1992 n.24243/4141 rep. notaio Maraspin, registrato a Udine il 3 luglio 1992 al n.2868/1, il cui Statuto è stato modificato con l'atto di data 16 marzo 2011 n.81992/22233 rep. medesimo notaio Maraspin, registrato a Udine il 21 marzo 2011 al n. 4183/1T.

L'Associazione potrà inoltre operare per realizzare le seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle di cui all'art.5 comma 1 lettere dalla a) alla z) del D.Lgs. 117/17:

i) (lett.f, comma 1, art.5 CTS) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;

l) (lett.h, comma 1, art.5 CTS) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

m) (lett.i, comma 1, art.5 CTS) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art.5 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/17, anche altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

Art.3 - Operatività

L'Associazione può istituire uffici o recapiti e, conseguentemente, acquisire quanto ad essi necessario.

Vede nelle Istituzioni locali, a partire dall'Amministrazione Comunale e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, interlocutori privilegiati per il raggiungimento dei propri fini.

Può operare in sinergia e/o collaborazione con organizzazioni consimili a carattere regionale, nazionale od internazionale mantenendo, comunque, ogni autonomia statutaria e di gestione.

TITOLO II

SOCI - VOLONTARI

Art.4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci iscritti all'Associazione partecipano a pieno diritto

alla vita culturale ed organizzativa della stessa e collaborano direttamente alle sue iniziative, sotto la direzione degli organismi competenti. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo è esercitato dai soci in regola con il versamento della quota sociale, ad eccezione dei soci onorari e del COMUNE DI SEDEGLIANO, per quest'ultimo in considerazione del versamento della quota associativa straordinaria come più avanti indicato.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) i soci onorari, cioè le persone di particolare prestigio designate dall'Associazione stessa;
- c) i soci ordinari, cioè le persone - sia fisiche che giuridiche, ivi comprese altre associazioni - la cui richiesta di associazione sia stata accettata, secondo le norme del presente Statuto.

La qualità di socio cessa con il mancato pagamento della quota associativa (ciò fatta eccezione per i soci onorari), per dimissioni volontarie e per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per causa di morte, né prevista la rivalutazione degli stessi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'Associazione.

Art.5 - Volontari

I volontari sono persone fisiche, anche non soci, che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art.6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) l'Organo di amministrazione;
- 4) il Comitato Tecnico Scientifico.

Art.7 - Assemblea

- Composizione - Attribuzioni

L'Assemblea generale è formata da tutti gli associati che, al momento della convocazione, abbiano diritto a partecipare pienamente alla vita dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile e in via straordinaria ogni qualvolta ritenuto necessario. L'Assemblea ordinaria delibera sulle attività dell'Associazione e stabilisce le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto ed inoltre:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge al suo interno i membri dell'Organo di amministrazione;
- c) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo di competenza;
- d) può nominare un Presidente onorario su proposta del Presidente;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle esclusioni degli associati a seguito di comportamenti previsti dall'art.4 dello Statuto;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) nomina, revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale di conti;
- l) approva l'eventuale regolamento dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria ogni qualvolta venga convocata per deliberare su particolari problemi ad essa proposti dall'Organo di amministrazione; inoltre sono ad essa riservate le delibere sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina dei liquidatori, sulla sostituzione dei membri del Consiglio prima della scadenza.

Tutti i soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso comunicato al domicilio risultante dal libro degli associati ovvero me-

diante e-mail ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e recante gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima non nello stesso giorno della prima).

Le assemblee devono, inoltre, essere convocate quando ne faccia richiesta scritta al Consiglio almeno un quinto dei soci.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; mancando tale numero, in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti, salve le diverse maggioranze previste dall'art.17 del presente Statuto.

Art.8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche o tra i mandatarî di persone giuridiche (tra queste comprese le associazioni) associate, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni oppure per 3 (tre) anni, in base a quanto verrà stabilito dagli associati all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art.26 comma 6 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, se del caso precisando se disgiuntamente o congiuntamente e le eventuali limitazioni.

L'Organo di amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora il numero dei componenti l'Organo di amministrazione sia non superiore a tre, l'elezione del Vice Presidente è facoltativa, mentre Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona.

All'Organo di amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) deliberare sulle questioni inerenti alle attività dell'Associazione nei limiti fissati dallo Statuto e dall'Assemblea;
- 2) proporre all'assemblea l'ammontare e la periodicità della quota associativa e delle eventuali quote di sostegno facoltative, fermo restando che i soci onorari ed il COMUNE DI SEDEGLIANO - quale socio fondatore erogante la quota associativa *una tantum* di cui all'art.6 comma 2 dell'atto costitutivo - non sono obbligati al versamento della quota associativa;
- 3) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

- 4) deliberare su ogni questione economico-finanziaria;
- 5) nominare il Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Presidente;
- 6) deliberare sulle proposte presentate dal Comitato Tecnico Scientifico;
- 7) vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- 8) redigere l'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea;
- 9) proporre al Presidente la nomina dei soci onorari;
- 10) deliberare in merito all'accettazione delle domande di adesione, alle proposte od alle dichiarazioni di cessazione del rapporto di adesione.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni membro ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai componenti l'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono essere invitate persone esperte in veste di consulenti.

Art.9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le Assemblee, convoca e dirige le sedute dell'Organo di amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, nomina il segretario verbalizzante delle sedute consiliari, ove occorra. Il potere di rappresentanza è generale.

Il Presidente, sentito l'Organo di amministrazione, può delegare agli iscritti dell'Associazione compiti specifici che riguardino una particolare attività od iniziativa.

I delegati devono agire in qualunque caso in collaborazione con l'Organo di amministrazione.

Art.10 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo e con i medesimi poteri il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art.11 - Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente, è coordinatore di tutti i rapporti interno-esterni dell'Associazione e verbalizza le riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art.12 - Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile di tutta l'attività economica dell'Associazione secondo i criteri fissati dall'Organo di amministrazione; predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali ed ha la facoltà di valutare economicamente le varie iniziative; se queste non sono provviste della necessaria copertura finanziaria ne riferisce al Presidente.

Art.13 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da 5 (cinque) a 11 (undici) membri di riconosciuta esperienza e capacità nel

campo delle arti visive, musicali o della cultura ed è presieduto dal Presidente o suo delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di ricerca, di elaborazione e proposta su temi che perseguono le finalità dell'Associazione.

Le proposte progettuali devono tener conto delle risorse disponibili dell'Associazione e devono essere presentate all'Organo di amministrazione.

L'eventuale non accettazione da parte dell'Organo di amministrazione deve essere motivata.

Il Comitato Tecnico Scientifico può essere delegato dall'Organo di amministrazione alla realizzazione delle proposte deliberate.

Art.14 - Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura dell'Organo di amministrazione:

Libro degli associati;

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta all'Organo di amministrazione, esercitando tale diritto in tempi e con modalità ragionevoli che non ostacolino l'attività dell'Associazione e dei suoi organi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art.15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e le devoluzioni di beni, fatte a qualsiasi titolo, a favore della stessa;
- dai beni mobili ed immobili che diventino a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali, il cui ammontare è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci;
- b) dai proventi derivanti da pubblicazioni od altre attività, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi e finanziamenti, corrisposti da Enti pubblici e privati, Istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
- d) dalla quota associativa straordinaria di cui all'art.6 comma 2 dell'atto costitutivo.

Con le entrate ed in subordine utilizzando il patrimonio, l'Associazione provvede alle spese per il suo funzionamento ed a tutte le occorrenze ed impegni necessari per lo svolgimento delle attività associative.

Ai componenti tutti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti l'organo di controllo).

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.16-bis - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato quando ritenuto opportuno o quando è obbligatorio a ricorrere dei requisiti previsti dalla legge:

- è prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, nella situazione indicata dall'art.30 del D.Lgs. 117/17;
- è prevista la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale per i casi indicati all'art.31 del D.Lgs. 117/17.

TITOLO V

DURATA, SCIoglimento E MODIFICHE

Art.17 - Durata - Scioglimento - Modifiche

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dapprima all'unanimità dall'Organo di amministrazione e successivamente dall'Assemblea generale dei soci, in riunione

straordinaria, a maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, previa estinzione di tutte le eventuali passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta dell'Organo di amministrazione o di un quarto degli iscritti, con delibera assembleare presa a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Art.18 - Disposizioni finali

In estensione alle finalità di cui all'art.2, l'Associazione si rende disponibile all'organizzazione e divulgazione di iniziative culturali riferite in particolare al contesto locale, su incarico dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti.

A tale scopo l'Associazione può costituire, all'interno della stessa e su delibera formale dell'Organo di amministrazione, sezioni di attività o di interesse. Tali sezioni avranno uno o più responsabili.

I rapporti fra l'Associazione e altre organizzazioni saranno regolati da apposite norme predisposte dall'Organo di amministrazione nello spirito del presente Statuto.

L'Organo di amministrazione potrà, ove necessario, emanare regolamenti interni in applicazione dello Statuto.

Art.19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Firmato:

ERMES RONCHI

ALESSANDRO DELFINO L.S.